

Concessione della cittadinanza Italiana - Artt. 5 e 9 della legge 5/02/1992 n. 91

La domanda può essere presentata dallo straniero:

- a) che risiede legalmente da **almeno 10** anni nel territorio della Repubblica
- b) coniugato con cittadino italiano e residente in Italia da almeno 6 mesi ovvero **dopo 3 anni dalla data di matrimonio** se residente all'estero
- c) del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita oppure che è nato nel territorio della Repubblica e, in tutti e due i casi, vi risiede legalmente da **almeno 3 ANNI**
- d) maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno **5 ANNI** successivamente alla adozione;
- e) che ha prestato servizio, anche all'estero, per **almeno 5 ANNI** alle dipendenze dello Stato cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea che risiede da **almeno 4 ANNI**
- g) apolide al quale è equiparato, ai sensi dell'art. 16 della legge, il rifugiato politico riconosciuto dallo Stato italiano, che risiede legalmente da almeno **5 ANNI** nel territorio della Repubblica successivamente al riconoscimento

Domanda in bollo (€ 14,62) fatta su apposito modulo da ritirare presso la Prefettura o scaricabile cliccando sull'icona Modello

L'istanza redatta compilando uno dei moduli sopra citati dovrà essere integrata dalla seguente documentazione proveniente dal Paese estero d'origine:

- 1 - Estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, paternità e maternità
- 2 - Certificato penale del Paese d'origine (*) e degli eventuali paesi dove il richiedente ha risieduto.

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli stati aderenti alle convenzioni internazionali.

Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità (*)